Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 74°** **ROMA - Mercoledì, 28 giugno 1933 - ANNO XI** **Numero 149**

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1933

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 28 GIUGNO 1933-XI:

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1933.
**Approvazione del nuovo testo dell'Allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.).**

**(2364)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli sorteggiati per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ing. V. Zacchi & C. - Società Italiana Fonderie Officine Meccaniche « S.I.F.O.M. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società elettrica del Valdarno, in Firenze:** Elenchi delle obbligazioni 4,50 e 6 per cento sorteggiate il 1° giugno 1933. — **Società anonima immobiliare S. Ferdinando, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1933. — **Società anonima della strada ferrata di Biella, in Torino:** Elenco delle azioni sorteggiate il 5 giugno 1933. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1933. — **Comune di Fontaneto d'Agogna:** Obbligazioni del prestito emesso nel 1933 sorteggiate il 30 aprile 1933. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.500.000 sorteggiate il 31 maggio 1933. — **Tipolitografia Almasio, in Intra:** Estrazione di obbligazioni. — **Società dei sylos di Venezia:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Stabilimento di arti grafiche Luigi Salomone, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1933. — **Società anonima « Cellograf », in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1933. — **Elettricità e gas di Roma:** Obbligazioni della cessata Società per imprese elettriche in Roma sorteggiate il 6 giugno 1933. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in liquidazione, in Genova:** Elenco delle obbligazioni di seconda serie e seconda serie « A » sorteggiate nelle prime trenta estrazioni e non ancora presentate per il rimborso a tutto il 26 maggio 1933. — Elenco delle obbligazioni di seconda serie e seconda serie « A » sorteggiate nella 31ª estrazione del 29 maggio 1933. — **Società anonima Lido del Finale, in liquidazione, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1933. — **Comune di Piacenza:** Elenco delle obbligazioni 5,50 per cento del prestito comunale sorteggiate negli anni 1929, 1930, 1931 e 1932 e non ancora presentate per il rimborso

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1933, n. **672**.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 2 marzo 1933, n. **673**.
**Modifica del regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nella parte riguardante le tasse di approdo, partenza e soggiorno degli aeromobili, nonchè le tasse di uso degli aeroporti statali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica;

Visti i Regi decreti 21 gennaio 1926, n. 258, 23 gennaio 1927, n. 325, 4 maggio 1928, n. 1046, 13 maggio 1928, numero 1555, 17 agosto 1928, n. 2224, 31 ottobre 1929, n. 2186, e 11 aprile 1932, n. 998, che apportano emendamenti al predetto regolamento;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 753, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che approva e rende esecutiva la Convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919, nonchè il relativo Protocollo addizionale firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, e sono inoltre approvati i due Protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923, che modificano rispettivamente, gli articoli 5 e 34 della Convenzione stessa;

Visto il R. decreto 11 luglio 1929, n. 1302, contenente norme circa i trasporti aerei sovvenzionati e gli aeroporti aperti al traffico aereo civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per le finanze, per le comunicazioni, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, che ap-

**portano emendamenti al regolamento per la navigazione aerea di cui al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.**

**Ordiniamo** che il presente decreto, munito del sigillo dello **Stato, sia** inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei **decreti** del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di **osservarlo** e di farlo osservare.

Dato a Baliana d'Egitto, addì 2 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — GAZZERA — SIRIANNI — JUNG — CIANO — DE FRANCISCI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 333, *foglio* 88. — MANCINI.

**Modifiche al regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.**

Art. 1.

L'art. 18 del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e modificato con successivi provvedimenti, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. — I privati e le società esercenti la navigazione aerea possono chiedere all'Amministrazione dello Stato la concessione di una parte del suolo degli aeroporti statali, per costruirvi hangars o altri edifici di loro proprietà, purchè adibiti a scopo aeronautico.

« Il Ministro per l'aeronautica può effettuare la concessione subordinatamente alla disponibilità di area esistente nell'aeroporto e sempre che il normale funzionamento dei servizi nell'aeroporto stesso non venga ad essere intralciato dalle progettate costruzioni.

« Qualora l'occupazione del suolo avvenga con manufatti di occasione, come hangars smontabili, baracche e simili, la durata della concessione non può essere inferiore ai mesi sei ed il canone relativo deve essere ragguagliato alla somma che stabilirà il Ministero dell'aeronautica per ogni metro quadrato di area occupata.

« Qualora trattisi di manufatti di carattere permanente, sono di volta in volta, ed a seconda delle circostanze, fissate tutte le modalità relative alle costruzioni da eseguirsi, alla proprietà del suolo su cui dette costruzioni dovranno sorgere, ed alle speciali servitù e condominî che le costruzioni stesse potranno determinare nel raggiungimento degli scopi cui tendono.

« La concessione, qualunque sia il genere, deve essere regolata da apposito disciplinare, compilato dal Ministero dell'aeronautica, cui il concessionario deve attenersi ».

Art. 2.

L'art. 20 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 20. — Gli approdi ed i soggiorni negli aeroporti statali sono gratuiti per tutti gli aeromobili di Stato.

« Per gli aeromobili privati sono fissate tasse di approdo, di partenza e di ricovero, applicabili egualmente agli aeromobili nazionali e stranieri.

« Tali tasse sono determinate dal Ministro per l'aeronautica di concerto con quello per le finanze e la relativa tabella deve essere affissa in ogni aeroporto ».

Art. 3.

Gli articoli 21, 22 e 23 dello stesso regolamento sono abrogati.

Art. 4.

L'art. 27 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 27. — Per il ricovero temporaneo di aeromobili di qualsiasi tipo entro hangars in muratura od in ferro è corrisposta una tassa che è determinata dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze e la relativa tabella deve essere affissa in ogni aeroporto.

« Per il pagamento di dette tasse le giornate vanno sempre computate da una mezzanotte all'altra; le frazioni vengono computate per giornate intere quando eccedano le ore sei, altrimenti non vengono computate ».

Art. 5.

L'art. 28 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 28. — Negli aeroporti statali, ove sia possibile, sono consentite, per una durata minima di tre mesi, speciali locazioni di hangars per il ricovero degli aeromobili privati.

« Il corrispettivo mensile dovuto per ogni aeromobile è fissato dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze.

« Speciale disciplinare stabilisce le modalità della locazione e la quota del pagamento, che deve in ogni caso essere effettuato a mensilità anticipata. La locazione è sottoposta al versamento di una cauzione nella misura e nella forma previste dall'art. 24, comma c) ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'aeronautica*:
BALBO.

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 674.
**Costituzione del Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969, concernente la organizzazione della Nazione in guerra;
Considerata la opportunità che venga istituito fin dal tempo di pace un Nucleo di mobilitazione civile dell'Organo dell'alimentazione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un Nucleo di mobilitazione civile dell'Organo dell'alimentazione, allo scopo di raccogliere gli elementi e

di preordinare quanto occorra per il funzionamento del servizio dell'alimentazione in tempo di guerra.

Art. 2.

Il Nucleo è costituito da un Ufficio centrale dell'alimentazione e da 12 uffici interprovinciali dell'alimentazione.

Art. 3.

L'Ufficio centrale dell'alimentazione risiede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Gli uffici interprovinciali risiedono a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Aquila, Bari, Caserta, Palermo e Cagliari, presso i rispettivi Ispettorati agrari, ed esercitano le loro attribuzioni nelle zone determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali uffici dipendono in via disciplinare e tecnica dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ha la facoltà di variare la residenza di taluni di essi o di sopprimerli, quando se ne manifesti la necessità.

Art. 5.

L'Ufficio centrale dell'alimentazione assolve i propri compiti di studio in collegamento col Comitato per la mobilitazione civile e con i nuclei degli altri organi interessati e previsti dalla legge sulla organizzazione della Nazione per la guerra.

Art. 6.

Gli uffici interprovinciali svolgono il loro lavoro sulle direttive dell'ufficio centrale, mantenendosi in collegamento, oltre che con le Cattedre ambulanti di agricoltura delle provincie comprese nella loro circoscrizione, anche con le competenti autorità civili e militari territoriali.

Art. 7.

Per lo studio di speciali questioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di richiedere l'intervento dei delegati di altri Ministeri interessati, del Comitato di mobilitazione civile, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, delle Confederazioni nazionali giuridicamente riconosciute e può pure, riconosciutone il bisogno, avvalersi dell'opera di persone aventi particolare competenza nelle questioni da trattare.

Art. 8.

Agli uffici di cui all'art. 2 sono preposti ufficiali invalidi di guerra, già riassunti in servizio sedentario, scelti preferibilmente fra i laureati in scienze agrarie, od in scienze commerciali ed economiche, od in giurisprudenza, purchè abbiano la necessaria preparazione specifica e sufficiente idoneità fisica pel disimpegno del servizio al quale vengono destinati.

In mancanza di detti ufficiali possono essere pure assegnati ufficiali richiamati dal congedo provenienti dal servizio permanente effettivo, appartenenti al Commissariato delle forze armate ed eccezionalmente ad altro corpo od arma.

Le assunzioni degli ufficiali sono fatte di concerto fra la Amministrazione militare interessata e quella della agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Gli organici stabiliti per gli uffici di cui all'art. 2 sono i seguenti:

| Grado | Ufficio centrale dell'alimentazione | Uffici interprovinciali dell'alimentazione | Totale | Forza armata alla quale possono appartenere gli ufficiali |
|---|---|---|---|---|
| 5° e 6° | 1 | — | 1 | R. Esercito |
| 6° e 7° | 2 | 6 | 8 | R. Esercito, o R. Marina, o R. Aeronautica |
| 8° e 9° | 1 | 6 | 7 | R. Esercito, o R. Marina, o R. Aeronautica |
| Totale | 4 | 12 | 16 | |

Il numero complessivo degli ufficiali destinati al Nucleo di mobilitazione civile dell'Organo dell'alimentazione è così ripartito fra le diverse Amministrazioni militari:

Ministero della guerra . . . . . . . . . n. 12
Ministero della marina . . . . . . . . . » 3
Ministero dell'aeronautica . . . . . . . . » 1

Le eventuali deficienze di ufficiali appartenenti alla Regia marina ed alla Regia aeronautica saranno colmate con ufficiali appartenenti al Regio esercito.

Art. 10.

L'Ufficio centrale è costituito a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con personale militare tratto da quello previsto all'art. 9 e con altro personale civile del detto Ministero.

Gli uffici interprovinciali sono costituiti a cura degli Ispettorati agrari presso i quali hanno sede gli uffici stessi, col personale militare previsto all'art. 9, coadiuvato dal personale civile degli stessi Ispettorati.

Alla spesa pel funzionamento del Nucleo, compresi gli assegni degli ufficiali destinati al Nucleo stesso, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 333, foglio 133* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. 675.

**Modifica all'art. 1 del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, concernente la disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;

Visto il R. decreto 19 novembre 1931, n. 1793, che approva il regolamento per l'applicazione della legge suddetta;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e con i Ministri per la giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 1 del regolamento 19 novembre 1931, n. 1793, per la applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, è sostituito dal seguente:
« Chiunque intenda raccogliere piante officinali deve richiedere in carta libera l'autorizzazione al podestà del luogo di residenza del raccoglitore. L'autorizzazione stessa è rilasciata sentito il parere della Associazione sindacale fascista competente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 333, foglio 94.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 676.
**Approvazione della Convenzione concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvata la convenzione concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua, nei termini del progetto adottato a Ginevra, il 21 giugno 1929, dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 333, foglio 117.* — MANCINI.

---

**Projet de Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau.**

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30 mai 1929 en sa douzième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,

adopte, ce vingt-et-unième jour de juin mil neuf cent vingt-neuf, le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix:

Article 1.

Tout colis ou objet pesant mille kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné dans les limites du territoire de tout Membre ratifiant la présente convention et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, devra, avant d'être embarqué, porter l'indication de son poids, marquée, à l'extérieur de façon claire et durable.
La législation nationale pourra, dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, autoriser l'indication du poids approximatif.
L'obligation de veiller à l'observation de cette disposition n'incombera qu'au Gouvernement du pays d'où le colis ou objet est expédié, à l'exclusion du Gouvernement de tout autre pays que ce colis pourra traverser pour arriver à destination.
Il appartiendra aux législations nationales de décider si l'obligation de marquer le poids de la manière ci-dessus indiquée doit incomber à l'expéditeur ou à quelqu'un d'autre.

Article 2.

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 3.

La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail, dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrée par le Secrétaire général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la data où sa ratification aura été enregistrée.

Article 4.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 5.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 6.

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rappor sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 7.

Au cas où la Conférence internationale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai nonobstant l'article 5 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.

A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision.

Article 8.

Les texte français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Le texte qui précède est le texte authentique du projet de convention dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa douzième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 21 juin 1929.

En foi de quoi ont apposé leur signatures, le quinze août 1929.

*Le Président de la Conférence* :
DR. BRAUNS.

*Le Directeur du Bureau international du Travail* :
ALBERT THOMAS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri* :
SUVICH.

(Si omette il testo inglese).

---

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 677.

**Disposizioni aggiuntive allo statuto del Sindacato obbligatorio siciliano infortuni di Caltanissetta.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, ed il regolamento approvato con il R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, numero 527, recanti provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, ed il regolamento 14 giugno 1908, n. 462, per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto il R. decreto 11 luglio 1904, n. 430, col quale fu costituito il Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, con sede in Caltanissetta, e ne fu approvato lo statuto organico;

Veduto il R. decreto 27 marzo 1930, n. 560, con cui fu approvato il nuovo statuto del Sindacato predetto, e ne fu modificata la denominazione;

Veduto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante norme per la riscossione dei contributi di assicurazioni sociali dovuti dai concessionari ed esercenti le miniere di zolfo della Sicilia;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico*:

Allo statuto del Sindacato Obbligatorio Siciliano Infortuni Solfare (S.O.S.I.S.), con sede in Caltanissetta, approvato con R. decreto 27 marzo 1930, n. 560, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Art. 4-*bis*. — I soci hanno l'obbligo di denunziare al Sindacato, distintamente dagli altri operai, quelli per i quali sia visibile o comunque nota la condizione di minorati, come i monocoli, i monchi, gli storpi, quelli di età superiore ai 65 anni, ecc., nonchè i pensionati e quelli che siano stati indennizzati, per inabilità permanente determinata da precedenti infortuni, con oltre il 50 per cento della capacità lavorativa.

A copertura del maggior rischio, derivante dall'assunzione al lavoro degli operai di cui al precedente comma, i soci debbono corrispondere al Sindacato per ciascuno degli operai predetti, un contributo diretto nella misura che annualmente sarà determinata dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo ed in ogni caso non minore di lire 50 nè maggiore di lire 100, per ogni mille lire di salario convenzionale di tabella relativa alla categoria professionale cui l'operaio stesso appartiene.

Art. 4-*ter*. — La mancata denunzia di cui al precedente articolo obbliga il socio a corrispondere al Sindacato le indennità e spese che in caso di infortunio il Sindacato stesso sia stato tenuto a pagare.

Similmente il socio è tenuto a corrispondere al Sindacato le indennità e spese che sia stato tenuto a pagare per infortuni di operai per i quali è vietato il lavoro ai sensi dell'art. 34 del regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle miniere, cave e torbiere, nonchè per l'assunzione di quelli per i quali il lavoro è vietato dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 4-*quater*. — Per ciascun infortunio eccedente la media risultante dal rapporto tra il numero degli infortuni indennizzati per una miniera nel decennio 1921-1930 ed il numero delle giornate lavorative del decennio, è dovuto, dall'esercente la miniera, un contributo supplementare pari al costo medio generale degli infortuni indennizzati colla sola indennità temporanea, quale risulta dal bilancio del Sindacato dell'anno precedente a quello in cui l'eccesso di infortuni si è verificato.

Qualora invece in un esercizio finanziario per una miniera si accerti una diminuzione del numero di infortuni in confronto alla media di cui al precedente comma, dovuta a particolari misure all'uopo adottate dall'esercente, il Consiglio di amministrazione del Sindacato potrà concedere in favore del socio esercente la miniera un premio nella misura prevista nel comma precedente.

Art. 4-*quinquies*. — Alla riscossione dei contributi supplementari di cui agli art. 4-*bis* e 4-*quater* si provvede con le norme e con le modalità stabilite nell'art. 29 per la riscossione dei contributi ordinari diretti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 333, foglio 119.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 678.

**Misura del contributo, dovuto per l'esercizio 1933, al Sindacato obbligatorio siciliano infortuni solfare in Caltanissetta dai concessionari ed esercenti miniere di zolfo della Sicilia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, numero 527;

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, ora Sindacato Obbligatorio Siciliano Infortuni Solfare (S.O.S.I.S.);

Veduto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante le norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato predetto, a' sensi delle leggi e del decreto-legge precitati;

Veduto il bilancio preventivo per l'anno 1933, approvato dal Consiglio di amministrazione del Sindacato nella seduta del 22 dicembre 1932-XI, e la relazione che lo accompagna con la quale si propone per il detto anno un contributo indiretto di L. 17,20;

Veduta la nuova proposta di mantenere nell'attuale misura di L. 15, il contributo per il corrente esercizio, deliberata dallo stesso Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 aprile 1933-XI, in seguito ai risultati del conto consuntivo dell'anno 1932, nonchè la relazione dei revisori;

Veduto l'art. 28 dello statuto del Sindacato, approvato con R. decreto 27 marzo 1930-VIII, n. 560;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È mantenuta in lire quindici per tonnellata di zolfo la misura del contributo dovuto per l'esercizio 1933 al Sindacato obbligatorio siciliano infortuni solfare, ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, nonchè del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 15 verrà ripartito nel modo seguente

*a*) L. 11,10 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1933, a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

*b*) L. 3,90 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1932, a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

Gli uffici di dogana della Sicilia provvederanno alla riscossione del detto contributo, con le modalità stabilite dal R. decreto 27 marzo 1933, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 333, foglio 118.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 679.

**Modificazione della denominazione del comune di Vaglio di Basilicata (Potenza) in « Vaglio Lucano ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 21 gennaio 1933, con la quale il podestà di Vaglio di Basilicata fa voti perchè la denominazione del Comune sia modificata in « Vaglio Lucano »;

Veduto il parere favorevole espresso dal preside dell'Amministrazione provinciale di Potenza con deliberazione 7 febbraio 1933;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza, è modificata in « Vaglio Lucano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 333, foglio 109.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 680.

**Autorizzazione agli atti stipulati dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta per l'acquisto ed accettazione in donazione di immobili per uso degli Asili infantili di Barcola, Oslavia e Merano Borgo Vittorio-Sinigo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 28 aprile 1933-XI con la quale il consigliere delegato dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta chiede che, in via di sanatoria, sia concessa, a termini della legge 5 giugno 1850, n. 1037, l'autorizzazione per gli atti, già stipulati, di acquisto ed accettazione in donazione di immobili per uso degli Asili infantili di Barcola (Trieste), Oslavia (Gorizia), Merano Borgo Vittorio - Sinigo (Bolzano);

Viste le deliberazioni 23 febbraio e 25 giugno 1931 della Giunta centrale dell'Opera anzidetta;

Visti gli atti di acquisto ed i documenti che li corredano;

Considerate le ragioni e circostanze che non hanno reso possibile di provocare la preventiva autorizzazione agli atti suindicati, la cui convenienza, per l'Opera, appare, d'altra parte, evidente;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui conclusioni si intendono nel presente decreto riportate;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È concessa, in via sanatoria, l'autorizzazione agli atti stipulati dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta e specificati nelle citate deliberazioni della Giunta centrale dell'Opera stessa in data 23 febbraio e 25 giugno 1931 per l'acquisto ed accettazione in donazione di immobili per uso degli Asili infantili di Barcola (Trieste), di Oslavia (Gorizia) e di Merano Borgo Vittorio - Sinigo (Bolzano).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 333, foglio 127.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 681.

**Cambiamento dei nomi delle Regie navi « Triglia » e « Acciuga » che assumono rispettivamente quelli di « Giovanni Berta » e « Mario Sonzini ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 13 novembre 1931, n. 1467, che inscriveva le quattro navi pescherecce « Acciuga », « Merluzzo », « Triglia », « Dentice » fra le navi sussidiarie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le due navi sussidiarie « Triglia » e « Acciuga » assumono rispettivamente il nome di « Giovanni Berta » e « Mario Sonzini ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 333, foglio 111.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 682.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia lombardo-veneta dell'Ordine religioso dei Chierici regolari ministri degli infermi, con sede in Milano.**

N. 682. R. decreto 22 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia lombardo-veneta, con sede in Milano, via Ruggero Boscovic, n. 25, dell'Ordine religioso dei Chierici regolari ministri degli infermi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1933 - Anno XI*

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1933.

**Approvazione dell'Accordo stipulato a Dresda nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1933-XI, concernente l'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) N. C. 131/15720/1 del 13 giugno 1933-XI;

Visto il nulla osta del Ministero degli affari esteri a concludere accordi del genere di quello che forma oggetto del presente provvedimento;

Visto il proprio decreto n. 444 in data 26 agosto 1931-X col quale veniva approvato l'Accordo di Berlino;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'Accordo stipulato a Dresda (in facoltà dell'art. 4, paragrafo 2, della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) del 23 ottobre 1924) nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1933-XI fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi austriaco, cecoslovacco, danese, germanico, jugoslavo, olandese, polacco anche per la Città libera di Danzica, e svedese dall'altra, Accordo al quale ha successivamente aderito il Governo ungherese, relativo all'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'allegato I alla Convenzione sopra richiamata, concernenti il traffico internazionale ferroviario degli oggetti esclusi dal trasporto od ammessi sotto determinate condizioni.

Art. 2.

Avendo per il momento soltanto il Governo austriaco, cecoslovacco, danese, germanico, jugoslavo, polacco anche per la Città libera di Danzica, ed ungherese, ratificato l'Accordo di cui l'articolo precedente nei confronti dell'Italia, esso ha valore solamente nelle relazioni reciproche fra l'Italia e tali Stati.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è incaricata di prendere accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere interessate per quanto riguarda le modalità di applicazione e la durata dell'Accordo di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'Accordo di cui all'art. 1 entra in vigore il 1° luglio 1933-XI e sostituisce l'Accordo di Berlino, oggetto del decreto Ministeriale sopra citato, che rimane abrogato.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: CIANO.

**Accordo di prescrizioni più facilitative per le merci escluse dal trasporto od ammesse al reciproco traffico solo sotto date condizioni dalla Convenzione internazionale (C.I.M.) del 23 ottobre 1924.**

In base all'art. 4 paragrafo 2 della Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924 relativa al traffico ferroviario merci, sono state convenute, con decorrenza dal 1° luglio 1933-XI pel traffico reciproco ferroviario le seguenti deroghe alle prescrizioni del nuovo allegato I in vigore dal 1° luglio 1933-XI.

*Osservazione preliminare.*

1. — Alla fine della cifra marginale 3-a sono aggiunti i seguenti periodi:

Se è ammesso l'imballaggio oppure il carico in comune si potrà redigere per tale spedizione una lettera di vettura comune. Nella lettera di vettura comune gli oggetti ammessi al trasporto sotto determinate condizioni devono essere iscritti in particolare e designati nella maniera prescritta per il traffico internazionale.

CLASSE I.

**Materie soggette ad esplosione.**

I-*a* — ESPLOSIVI DA MINA E DA TIRO 1).

*Intestazione.*

2. — L'intestazione di questa classe (prima della cifra marginale 8) prende la dicitura:

*I-a - Esplosivi da mina e da tiro* 1) *ed altre materie esplosive simili ad essi.*

A — ESPLOSIVI.

2° *Gruppo.*

3. — Nella cifra marginale 11-a alla fine dell'intestazione, dopo le parole « spedizioni a carro », viene posto il richiamo * e quindi con lo stesso richiamo la seguente nota a piè pagina:

* Questi esplosivi nel traffico tra l'Austria, l'Italia, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia possono essere trasportati come spedizioni in piccole partite in quantità sino a K. 300 al massimo contenuti in forti casse del peso lordo massimo di Kg. 70 ciascuna.

4. — Nella cifra marginale 11-a inoltre la nota 1) a piè pagina riferentesi alla parola « Tetranitrometilanilina » viene completata come segue in un secondo comma *a*).

*a*) Nel traffico fra l'Austria, l'Italia, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia per i quali Stati vale la nota * a piè pagina relativa all'intestazione della cifra marginale 11-a la tetranitrometilanilina può analogamente essere trasportata come spedizione in piccole partite sino a kg. 300 al massimo contenuta in forti casse del peso lordo massimo di kg. 70 ciascuna.

5. — Nella cifra marginale 11-a infine viene dopo l'alinea *b*) intercalato:

*bb*) Cloridrina nitrata (Dinitromonocloridrina tecnica).

B — POLVERI DA TIRO.

1° *Gruppo.*

6. — La cifra marginale 11 *b*) prende la dicitura:

POLVERI DA TIRO SUSCETTIBILI DI ESSERE TRASPORTATE COME SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE e cioè:

a) *Polveri a debole fumo alla nitrocellulosa gelatinizzata e polveri alla nitrocellulosa contenenti nitroglicerina* (escluse le polveri allo stato di polvere fina o porose) a condizione che, secondo le prescrizioni del paese speditore, esse possano essere spedite alle condizioni meno rigorose valevoli per le polveri da tiro.

b) *Polveri alla nitrocellulosa porose*, alla condizione che per quanto concerne la temperatura d'infiammazione e la stabilità esse corrispondano alle prescrizioni per le polveri

alla nitrocellulosa nominate sotto a) ed alla condizione che sieno imballate in conformità della cifra marginale 15-a.

2° *Gruppo.*

7. — Nella cifra marginale 11-c alla fine dell'intestazione, dopo le parole « spedizioni a carro », viene posto il richiamo 1) e quindi con lo stesso richiamo la seguente nota a piè pagina:

(1) Queste polveri da tiro nel traffico fra l'Austria, l'Italia, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia possono essere trasportate come spedizioni in piccole partite in quantità sino a Kg. 300 al massimo contenute in forti casse del peso lordo massimo di Kg. 70 ciascuna.

8. — Nella stessa cifra marginale 11-c:

1° la dizione sub a) viene sostituita dalla seguente:

a) *Polveri a debole fumo alla nitrocellulosa gelatinizzata e polveri alla nitrocellulosa contenenti nitroglicerina sotto forma di polveri porose* se esse non sono imballate in conformità della cifra marginale 15-a);

2° la dizione sub a) viene riportata sotto b), quella sub b) sotto c) e quella sub c) sotto d);

3° l'inizio dell'ultimo comma prende la seguente dicitura: Le polveri da tiro indicate sub a), b) e c) devono avere quella etc..... come nell'Allegato I. —

9. — Come cifra marginale 11-d viene aggiunto:

11-d C. — ALTRE MATERIE ESPLOSIVE CHE POSSONO ESSERE TRASPORTATE COME SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE.

*Cascami di films alla nitrocellulosa, lavati e trattati con cottura sotto pressione,* con contenuto di canfora di almeno 2 %; nella prova di stabilità per un riscaldamento di 2 ore a 132° un gr. di cascami di film alla nitrocellulosa lavati e trattati deve sviluppare al massimo 3 cm³. di ossido di azoto.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A - *Imballaggio.*

10. — Dopo la cifra marginale 15 viene aggiunto:

La *cloridrina nitrata* nominata sub A - 2° gruppo bb) si deve imballare in recipienti metallici, forti ed a chiusura stagna, che possono essere riempiti solo fino ai 9/10 della loro capacità e contenere al massimo 25 kg. di cloridrina nitrata. Ciascun recipiente è da sistemarsi isolatamente con segatura di legno in un recipiente di legno in modo da essere circondato dapertutto da un forte strato di almeno 10 cm. di materie di imballaggio.

11. — Dopo la cifra marginale 15-a viene introdotto:

Le *Polveri porose alla nitrocellulosa* indicate sub B - 1° gruppo b) sono da imballarsi in scatole di latta o di cartone con chiusura a coperchio cedevole, ciascuna delle quali non può contenere più di 1 kg. di polvere. Le scatole devono essere avvolte in carta forte e solidamente sistemate in robusti recipienti di legno di contenuto non superiore a kg. 25.

Le polveri porose alla nitrocellulosa possono anche essere racchiuse in sacchi impermeabili ed indi in robusti recipienti di zinco, foderati all'interno solidamente ai lati con cartone di 6 m/m. di spessore ed al fondo ed al coperchio con dischi di legno. Un recipiente di zinco non può contenere più di 30 kg. di polvere.

12. — Dopo la cifra marginale 15-b viene aggiunto:

*I cascami di film alla nitrocellulosa lavati e trattati con cottura sotto pressione* indicati sub C sono da racchiudersi in sacchi impermeabili di carta ed indi in robusti recipienti di zinco, rivestiti all'interno lateralmente da cartone spesso ed al fondo ed al coperchio da dischi di legno. Un recipiente di zinco non può contenere più di 30 kg. di siffatti cascami.

13. — Nella cifra marginale 17 il principio prende la dicitura:

Ogni collo racchiudente *esplosivi o polveri da tiro del 1° gruppo od altre materie esplosive indicate sub C* deve essere ecc. come nell'all. 1.

14. — Inoltre l'ultimo periodo di questa cifra marginale 17 « *Inoltre....... Acido picrico* » viene cancellato.

B - *Consegna pel trasporto.*

15. — Nella cifra marginale 18 viene aggiunto alla fine:

4° *Cascami di film alla nitrocellulosa, lavati e trattati con cottura sotto pressione* (C).

C - *Lettera di vettura - Attestazioni.*

16. — Nella cifra marginale 19 alinea (1) la dizione sub a) viene sostituita come segue:

a) *una volta in rosso per gli esplosivi e le polveri da tiro del 1° gruppo come pure per i cascami di film alla nitrocellulosa indicati sub C.*

17. — Nella cifra marginale 19 viene inoltre alla fine dell'alinea (2) aggiunto il seguente nuovo comma:

*Per le altre materie esplosive indicate sub C* lo speditore deve nella lettera di vettura attestare: « La natura e l'imballaggio corrispondono alle prescrizioni più facilitative dell'allegato 1 alla C.I.M. ».

D - *Mezzi di trasporto.*

18. — Nella cifra marginale 20 viene cancellata l'alinea: « (3) i carri che abbiano le pareti........ acido picrico ».

E - *Carico ed altre prescrizioni.*

19. — Nella cifra marginale 21 alinea (1) viene cancellata la frase: « con capsule per scandagli (Classe I-b, 5° B) ».

20. — Nella stessa cifra marginale viene ancora cancellato l'alinea (2) « è proibito caricare....... *acido picrico* ».

I-*b* — MUNIZIONI.

21. — Nella cifra marginale 25 dopo il punto c) viene aggiunto:

cc) *Cartucce cariche per la produzione di gas, fumo o nebbia a forte irritazione* (munizioni irritanti, lagrimogene ed analoghe), i cui bossoli sono costruiti conformemente a b) o c).

22. — Come nuova cifra marginale 26 ee) dopo la cifra marginale 26 e) viene aggiunto:

26 - ee 10-a) *mezzi per nebbia* che contengono una carica suscettibile di esplosione se essi corrispondono alle prescrizioni del paese mittente.

23. — Nella cifra marginale 26-f viene cancellato il secondo comma: « L'esplosione isolata......... il carico ».

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A - *Imballaggio.*

24. — Nella cifra marginale 27 alinea (1) l'ultimo periodo prende la seguente dicitura:

« Il peso lordo di un collo contenente delle micce nominate sub 1° a) e 1° b) α) non deve superare i kg. 100 ».

25. — Nella cifra marginale 28, alinea (1), prima delle parole « i fusti di legno » viene aggiunto: « le casse di lamiera od ».

26. — Nella stessa cifra marginale alla fine dell'alinea (2) viene aggiunto quanto segue come nuovo comma:

*Le capsule a percussione marginale* (per Flobert e simili piccoli calibri) possono essere rinchiuse in quantità sino a 25000 pezzi al massimo in un sacco di cotone od altra materia analoga se esse sono il più solidamente possibile immobilizzati mediante la legatura del sacco.

Il sacco deve essere ben immobilizzato mediante rivestimento della cassa con cartone ondulato.

27. — Nella cifra marginale 29 alinea (2) prende la dicitura:

(2) *I petardi* debbono essere imballati in casse formate con tavole senza buchi di almeno 20 mm. di spessore, ben combacianti, fissate con viti a legno.

In ogni caso il peso lordo di ogni singolo collo non deve oltrepassare i 50 kg.

28. — Nella cifra marginale 35-a la frase « 10° ed 11° » viene sostituita da: « 10°, 10° a) ed 11° ».

29. — Nella cifra marginale 35-b la frase « 5° B » viene cancellata.

B - *Attestazioni - Lettere di vettura.*

30. — Nella cifra marginale 36 all'alinea (1) a) la frase « 5° B » viene cancellata.

31. — Nella cifra marginale 37 alla fine dell'alinea (2) viene aggiunto:

Nelle lettere di vettura relative alle materie per munizioni della Classe I-b nominate sub 10° a) lo speditore deve attestare: Corrisponde alle prescrizioni più facilitative dell'allegato I alla C.I.M.

D - *Carico.*

32. — Nella cifra marginale 43 all'alinea (1) la frase « le capsule per scandaglio (5° B) » viene cancellata.

E - *Modo di trasporto.*

33. — Nella cifra marginale 44 la frase « 5° B » viene cancellata.

I-*c* — MEZZI DI ACCENSIONE PEZZI D'ARTIFICIO ECC.

34. — Nella cifra marginale 46 al termine viene aggiunto:

h) *Le lamelle elettriche d'accensione* (ad esempio per polvere fotografica a lampo) 1). La materia di accensione delle singole lampade non può pesare più di 30 mg. e non può contenere più del 10 % di fulminato di mercurio.

Sotto il richiamo 1) relativo alle parole « polvere fotografica a lampo » viene posta la seguente nota a piè pagina:

(1) Gli apparecchi a lampo, che sono costruiti sotto forma di lampada elettrica ad incandescenza e che contengono una materia d'accensione della specie di lamelle d'accensione, non sono considerati come oggetti della Classe I-c e sono trasportati senza condizione.

35. — Nella cifra marginale 48:

1) sub d) viene cancellato il segno di richiamo 3) e la nota a piè pagina corrispondente.

36. — 2) come nuova lettera e) (al termine) viene aggiunto:

e) *polvere mista per lampo* in pacchetti singoli pronti all'uso con non più di 5 gr. di materia illuminante, che non contenga clorati.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A - *Imballaggio.*

37. — Nella cifra marginale 49 dopo il sesto comma viene aggiunto come nuovo comma:

*Per le polveri miste per lampo* [nominate sub 3° e)] sono ammesse anche delle comuni robuste casse in legno per colli fino a 5 kg. di peso lordo, od anche forti scatole di cartone se le polveri per lampo sono contenute in sacchetti di carta.

38. — Come nuova cifra marginale 53-a viene aggiunto:

53-a dd) quelle del 1° h):

in una scatola di cartone sino a 72 lamelle di accensione al massimo; 12 al massimo di queste scatole sono da riunirsi con carta in un pacchetto.

39. — Nella cifra marginale 64 alla fine viene aggiunto:

ll) quelli del 3° e):

in sacchetti di carta; tali sacchetti di carta in numero fino a 20 sono da racchiudersi solidamente in scatole di cartone; le scatole singolarmente od in parecchie devono essere avvolte con carta oleata. Invece dei sacchetti di carta possono essere adoperati tubetti di vetro chiusi con tappi di sughero; questi con non più di 1,6 gr. di contenuto per ciascuno devono in numero di 3 pezzi al massimo riporsi in scatole di cartone in modo da non toccarsi l'un con l'altro. Lo spazio libero nelle scatole deve essere ben riempito con materia soffice come ovatta di cellulosa di legno, farina di legno 1) o materie simili.

40. — Nella cifra marginale 67 al primo comma dopo « 1° e) » è introdotto: « 1° h) ».

41. — Nella cifra marginale 67 inoltre dopo il secondo comma viene aggiunto come nuovo comma:

Il peso lordo delle scatole di cartone o delle comuni casse di legno contenenti della *polvere mista per lampo* nominata sub 3° e) non può superare i 5 kg.

B - *Altre prescrizioni.*

42. — Nella cifra marginale 69 il principio dell'alinea (1) prende la dicitura:

(1) *I fiammiferi nominati sub* 1° a) in quantità non superiori a 5 kg. e le *polveri miste per lampo nominate* sub 3° e) in quantità non superiori a 5 kg., imballati conformemente alle disposizioni del Capitolo A - cifre marginali 49 e 64 - possono essere......... ecc. come all'allegato 1.

43. — Nella cifra marginale 73 alla fine dell'alinea (5) viene aggiunto:

Nelle lettere di vettura relative alle materie nominate sub 1° h) lo speditore deve dichiarare: La natura e l'imballaggio rispondono alle prescrizioni più facilitative dell'allegato 1 alla C.I.M.

I-*d* — GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE.

44. — Nella cifra marginale 75 al punto 4° dopo la parola « *aria* » viene introdotto: *Floruro di boro.*

45. — Nella cifra marginale 76 al punto 6° dopo la parola « *ammoniaca* » viene intercalato: *Propano, Butano.*

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

B - *Prove ufficiali dei recipienti.*

46. — Nella cifra marginale 82 al punto (2) b) l'inizio prende la dicitura:

b) *Pei gas liquefatti nominati sub* 5°, 6°, 7° e 8° 1).

| | | |
|---|---|---|
| Acido carbonico | 190 | Kg./cm² |
| Gas d'olio | 190 | » |
| Protossido d'azoto | 180 | » |
| Etilene | 225 | » |
| Acido cloridrico | 110 | » |
| Etano | 95 | » |
| Gas detto Z | 40 | » |
| Propilene | 35 | » |
| Ammoniaca | 30 | » |
| Propano | 25 | » |
| Ossicloruro di carbonio (fosgene) | 15 | » |
| Cloro e gas detto T | 22 | » |

ecc. come nell'allegato 1 alla C.I.M. con la norma, che alla linea che comincia con « Cloruro di etile » dopo « ossido d'etilene » viene introdotto: butano.

Come nota a piè pagina riferentesi ai punti 5°, 6°, 7° ed 8° viene posto:

(1) Nel traffico con l'Italia valgono le pressioni di prova dell'Allegato 1 alla C. I. M., inoltre per il propano 30 Kg./cm² e per il butano 11 Kg./cm².

47. — Nella cifra marginale 83 all'alinea (3) a) prima della parola « cloro » viene introdotto: *fluoruro di boro.*

C - *Accessori dei recipienti (valvole, iscrizioni).*

48. — Nella cifra marginale 86 l'ultimo periodo del secondo comma dell'alinea (1) prende la dicitura:

Per quanto concerne i recipienti contenenti fluoruro di boro ed i recipienti contenenti *ammoniaca liquefatta o disciolta in acqua* le valvole in rame non sono ammesse.

D - *Riempimento dei recipienti.*

49. — Nella cifra marginale 89 nel comma che comincia con « per l'ossigeno, idrogeno » dopo le parole « aria compressa » introdurre: *fluoruro di boro.*

50. — Nella cifra marginale 90 la linea che comincia con « per l'acido cloridrico » prende la dicitura:

per l'acido cloridrico 1 kg. di liquido per ogni 1,50 1) litri di capacità del recipiente.

Come nota a piè pagina riferentesi alla frase « per ogni 1,50 » viene posto:

(1) Nel traffico con l'Italia il massimo riempimento permesso ammonta ad 1 Kg. di liquido per ogni 1,70 litri di capacità del recipiente.

51. — Al termine di questa cifra marginale 90 viene ancora aggiunto:

per il propano 1 kg. di liquido per ogni 2,35 litri di capacità del recipiente;

per il butano 1 kg. di liquido per ogni 1,92 litri di capacità del recipiente.

E - *Altre prescrizioni.*

52. — Nella cifra marginale 99 nel punto 1° (terzo comma) e nel punto 6° la parola « novembre » viene ogni volta sostituita da « ottobre ».

53. — Nella cifra marginale 99 inoltre il punto 3° prende la dicitura:

3° *Per i gas indicati sub* 8°:

in carri scoperti o coperti; i carri scoperti però durante i mesi da aprile ad ottobre inclusi devono essere completamente ricoperti con copertone a meno che i recipienti non siano rinchiusi in casse di legno.

54. — La cifra marginale 103 prende la dicitura:

c) I carri-serbatoio contenenti *dei gas liquefatti nominati sotto* 5°, 6° e 7° devono essere protetti contro l'azione dei raggi solari.

G - *Modo di trasporto.*

55. — L'intera cifra marginale 111 (oltre all'intestazione) viene cancellata.

I-*e* — MATERIE CHE AL CONTATTO CON L'ACQUA SVILUPPANO DEI GAS INFIAMMABILI OD ATTI A FACILITARE LA COMBUSTIONE 1).

56. — Nella cifra marginale 113 al punto 3° alla fine, dopo le parole « perossido di sodio » viene collocato il richiamo 2) e posto quindi come nota a piè pagina:

(2) Pacchetti di lozioni contenenti perossido di sodio o simili — contenuto di ogni singolo pacchetto non superiore a 200 gr. — imballate in modo sicuro in recipienti impermeabili all'acqua, come ad esempio tubi di piombo, pronti all'uso e riuniti in pacco robusto, sono trasportati senza condizioni.

## CLASSE III.

**Materie infiammabili.**

III-*a* — LIQUIDI COMBUSTIBILI.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A - *Imballaggio.*

57. — La cifra marginale 159 prende la dicitura:

(3) I recipienti in lamiera di ferro o di altri metalli devono essere riempiti con i *liquidi nominati sub A*-1 solo fino al 95 % della loro capacità alla temperatura di 15° C.

C - *Altre prescrizioni.*

58. — Nella cifra marginale 163 alla fine del sotto alinea b) viene collocato il richiamo 1) e posto quindi come nota a piè pagina:

(1) Per i liquidi nominati sub *A-1 b)* e *A-2* il peso lordo può raggiungere i Kg. 300 se essi sono contenuti in forti fusti di ferro stagni muniti di cerchioni alle testate ed al centro.

E - *Carico.*

59. — Nella cifra marginale 169 la frase « 5° *B* » viene cancellata.

III-*b* — MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI.

60. — Nella cifra marginale 170 al punto 3° vengono cancellate le parole: « *gli oggetti manifatturati di celluloide* ».

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A - *Imballaggio.*

61. — Nella cifra marginale 174 vengono cancellate le parole: « *Gli oggetti manifatturati di celluloide* ».

C - *Altre prescrizioni.*

62. — Nella cifra marginale 179 vengono cancellate le parole: « gli oggetti manifatturati di *celluloide* con imballaggio usato nel commercio ».

## CLASSE IV.

**Materie velenose.**

63. — Nella cifra marginale 180 il punto « 9° Anilina (olio di anilina) » viene cancellato.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A - *Imballaggio.*

64. — Nella cifra marginale 182 al termine dell'alinea f) viene aggiunto:

Inoltre in caso di carico completo di *sostanze solide contenenti arsenico destinate alla protezione delle piante* per pacchi di non più di 25 kg. di peso netto sono sufficienti sacchetti foderati o doppi ben chiusi, di carta dura e forte; i sacchetti debbono essere collocati in sacchi robusti, durevoli e ben chiusi, di juta o di materia analoga, provvisti di uno strato di carta forte ed impenetrabile collegato ad essi.

65. — La intera cifra marginale 189 viene cancellata.

B - *Altre prescrizioni.*

Nella cifra marginale 194 vengono cancellate:

66. — 1) nell'alinea (1) b) la frase « nonchè con quelle nominate nella classe IV, sub 9° ».

67. — 2) nell'alinea (1) c) la cifra « 9° ».

68. — L'intera cifra marginale 196 viene cancellata.

CLASSE V.

**Materie caustiche.**

69. — Nella cifra marginale 203 al punto 6° dopo le parole « *pentacloruro di fosforo* » viene apposto il richiamo 2) e quindi posto come nota a piè di pagina:

(2) Il *pentacloruro di fosforo* (ad es. come mezzo di refrigerazione per foraggio verde), pressato in blocchi di non più di 10 Kg. di peso ed impaccato in scatole di lamiera di ferro saldate ed impermeabili, che da sole od in parecchie sono collocate in una cassetta di assicelle od in una cassa, è ammesso al trasporto senza condizioni ove nella lettera di vettura è attestato:
*Pentacloruro di fosforo* (mezzo di refrigerazione per foraggio verde) impaccato conforme alla nota (2) alla cifra marginale 203 punto 6° delle prescrizioni più facilitative dell'Allegato 1 alla C.I.M.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A - *Imballaggio.*

70. — Nella cifra marginale 204 il terzo comma dell'alinea (1) prende la dicitura:

Se sono impiegati dei recipienti di vetro, di grès o di guttaperca il peso lordo di un collo non deve oltrepassare i 75 kg.

CLASSE VI.

**Prodotti ripugnanti e di cattivo odore.**

71. — 1°. Nella cifra marginale 239 al punto 3° dopo la parola « ossa » viene posto il richiamo 3) e quindi come nota a piè di pagina:

(3) Le ossa sgrassate che risultano in stato di essiccamento tale da non emanare odore alcuno di putrefazione sono trasportate senza condizioni.

2° — Nella stessa cifra marginale al punto 4° il richiamo 3) diventa richiamo 4) e così pure nella relativa nota a piè pagina.

(2353)

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-1023.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Pierina Marassich di Giuseppe, nata a Muggia il 18 aprile 1875 e residente a Chiampore, 78, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonio di Giuseppe, nato l'8 dicembre 1880, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(9446)

N. 11419-1024.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marassich di Giuseppe, nato a Muggia il 24 dicembre 1864 e residente a Barisoni, 251, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Marassich nata Pizzamus di Giovanni, nata il 12 agosto 1868, moglie;
2. Pasquale di Antonio, nato il 7 aprile 1901, figlio;
3. Santa di Antonio, nata il 22 ottobre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(9447)

N. 11419-1025.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso

a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marassich di Michele, nato a Muggia il 6 luglio 1888 e residente a Cavariola, 261, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Marassich nata Bernetich di Francesco, nata il 21 marzo 1890, moglie;
2. Raffaele di Antonio, nato il 30 ottobre 1909, figlio;
3. Liberio di Antonio, nato il 1° dicembre 1918, figlio;
4. Mario di Antonio, nato l'8 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(9448)

N. 11419-1026.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Bassanese di Matteo ved. Marassich, nata a Muggia l'8 gennaio 1857 e residente a Barisoni n. 258, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe fu Antonio, nato il 6 ottobre 1884, figlio;
2. Celeste fu Antonio, nata il 4 aprile 1904, figlia;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(9449)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Accordo italo-cecoslovacco relativo ai certificati di origine per i vini italiani da importare in Cecoslovacchia.

Addì 20 giugno 1933-XI si è proceduto, fra il Capo del Governo e il Ministro della Repubblica Cecoslovacca in Roma, ad uno scambio di note diretto ad estendere agli Uffici provinciali dell'economia corporativa la facoltà di rilasciare i certificati di origine per i vini di origine italiana da importare in Cecoslovacchia, facoltà finora riconosciuta soltanto agli Istituti scientifici incaricati di eseguire le analisi dei vini in esportazione dall'Italia ed alle Cattedre ambulanti di agricoltura. Il riconoscimento, da parte dei competenti Uffici cecoslovacchi, dei certificati di origine rilasciati dai predetti Uffici provinciali dell'economia corporativa, avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1933.

(2365)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cupramontana.

Con R. decreto 18 maggio 1933-XI, il termine assegnato al sig. Ezio Uncini di Pietro, invalido di guerra, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cupramontana, è prorogato all'11 ottobre 1933-XI.

(2359)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 142.

### Media dei cambi e delle rendite

del 26 giugno 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 15.27 |
| Inghilterra (Sterlina) | 64.65 |
| Francia (Franco) | 74.95 |
| Svizzera (Franco) | 367.50 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.05 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.666 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 13.80 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 56.85 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.90 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.545 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.26 |
| Olanda (Fiorino) | 7.64 |
| Polonia (Zloty) | 215 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 160 — |
| Svezia (Corona) | 3.33 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 81.125 |
| Id. 3,50 % (1902) | 79.625 |
| Id. 3 % lordo | 55.55 |
| Consolidato 5 % | 89.075 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 101.075 |
| Id. id. id. 1940 | 102.625 |
| Id. id. id. 1941 | 102.60 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 87.50 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

**Rettifiche d'intestazione.**

Elenco N 45.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % Littorio | 42010 | 2.500 — | Fiumara *Maria* fu Felice, nubile, dom. a Giffoni Sei Casali (Salerno). | Fiumara *Anna-Maria* fu Felice, nubile, dom. come contro. |
| 3,50 % | 576438 | 115,50 | Binasco *Giocondo* di Bartolomeo, dom. a Frugarolo (Alessandria) ipotecata. | Binasco *Giuseppe-Alessandro-Giocondo* di Bartolomeo, dom. come contro, ipotecata. |
| » | 656526 | 346,50 | Caleo *Antonia* fu Nicola, moglie di Zampaglione Lorenzo, dom. a Napoli, vincolata. | Caleo *Maria-Antonietta* fu Nicola, moglie ecc. come contro, vincolata. |
| » | 233637 | 952 — | Scaglietta *Maddalena* di Giuseppe, moglie di Bobbio Felice, dom. in Alessandria. | Scaglietta *Francesca-Maria-Maddalena* di Giuseppe, moglie ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 160355 | 300 — | *Rebaudenga Luigina* di Felice, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cosenza. | *Rebaudengo Luigia* di Felice, minore ecc. come contro. |
| 3,50 % | 186822 | 280 — | Ferrante *Emilia* di Alessandro, nubile, dom. a Diamante (Cosenza), vincolata. | Ferrante *Maria-Concetta-Amalia* di Alessandro, nubile, dom. come contro. |
| Buono Tes. novennale 1ª serie 1940 | 1178 | C.le 10.000 — | Spazzini Amelia fu Felice, ved. di Gatti Ettore e Gatti-Ernesto e Clementina fu Ettore, eredi indivisi di Gatti Ettore fu Ernesto; con usuf. a Brusa *Costanza* fu Raffaele ved. Gatti. | Intestata come contro; con usuf. a Brusa *Maria-Costanza* fu Raffaele, ved. di *Sala Giuseppe* e di Gatti *Giosuè*. |
| 3,50 % | 151428 | 147 — | Semino *Rosa-Pasqualina* fu Giovanni, minore, moglie di Giuseppe Zuccarino, dom. in Isola del Cantone (Genova). | Semino *Pasqualina-Rosa* fu Giovanni, minore ecc. come contro. |
| Cons. 5 %<br>» | 401213<br>427174 | 500 —<br>525 — | Brambilla Carlo, Angela e *Maria* fu Edoardo minori sotto la p. p. della madre Motta Giulia fu Carlo, ved. Brambilla, dom. a Milano. | Brambilla Carlo, Angela e *Mario* fu Edoardo, minori ecc. come contro. |
| 3,50 % | 643792 | 420 — | Ragnisco *Vega* di Alfonso, nubile, dom. a Pozzuoli (Napoli), vincolata. | Ragnisco *Maria-Vega* di Alfonso, nubile, dom. come contro, vincolata |
| Cons. 5 %<br>» | 234659<br>234652 | 50 —<br>155 — | *Antoniazzi* Emilia di Michele, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Intra (Novara); con usufrutto ad *Antoniazzi* Michele fu Pietro, dom. in Intra. | *Antoniazza* Emilia di Michele, minore ecc. come contro, con usufrutto ad *Antoniazza* Michele fu Pietro, dom in Intra. |
| » | 487381 | 45 — | *Putignani* Rosa fu Nicola minore sotto la tutela di Putignani Bartolomeo fu Nicola, dom. a Fasano (Brindisi). | *Putignano* Rosa fu Nicola, minore, ecc. come contro. |
| » | 490679 | 1.500 — | Invernizzi *Carla* fu Pietro Giovanni, minore sotto la tutela di Invernizzi Marino fu Carlo, dom. a Melzo (Milano). | Invernizzi *Carolina detta Carla* fu Pietro Giovanni, minore ecc. come contro. |
| » | 58089 | 100 — | Soncini *Carolina* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Zappa Danise fu Francesco ved. di Soncini Angelo ed in seconde nozze di Banfi Febo, dom. a Milano; con usufrutto a quest'ultima. | Soncini *Maria detta Carolina* fu Angelo, minore ecc. come contro e con usufrutto come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3,50<br>» | 275463<br>386585 | 42 —<br>3,50 | Sotgiu *Sebastiano* fu Sebastiano, dom. in Imola (Bologna) nella prima rendita e dom. a Polistena (Reggio Calabria) nella seconda rendita, ipotecate. | Sotgiu *Giovanni-Sebastiano* fu Sebastiano, dom. come contro, ipotecate. |
| 3,50 % (1902)<br>» | 12258<br>12259 | 14 —<br>49 — | Intestate come la precedente, dom. a Piadena (Cremona), ipotecate. | Intestate come la precedente, dom. a Piadena (Cremona), ipotecate. |
| 3,50 % | 254332 | 1.015 — | Di Salvo *Grazia* di Gaetano, moglie di Orto-leva Michele, dom. a Palermo, vincolata | Di Salvo *Maria-Grazia* di Gaetano, moglie ecc. come contro. |
| Con. 5 % | 447954 | 500 — | Castellaro *Carolina* fu Domenico, ved. di Galliano Tomaso, dom. a Revello (Cuneo). | Castellaro *Maria-Carola* fu Domenico, ved. ecc. come contro. |

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 20 maggio 1933 - Anno XI.

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2059)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.